

Proposta N° 87 / Prot. Data 03.04.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 78 del Reg. Data 03.04.2017	OGGETTO :	FONDIN GROUP S.R.L. C/COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013, NOMINA DIRIGENTE DR. FRANCESCO SAVERIO MANISCALCHI.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile alle ore 18,50 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Fondin Group s.r.l. c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento TARES anno 2013, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Premesso che il ricorrente in data 31/05/2016 trasmetteva al Comune di Alcamo apposito ricorso, prot. generale n. 28089, contestando l'avviso di accertamento TARES n. 2013/5453 del 23/02/2016 notificato in data 29/03/2016 a mezzo raccomandata a/r n. 61464098652-8 del 03/03/2016.

Considerato che:

- con nota prot. n. 41320 del 02/09/2016 di risposta al ricorso reclamo previsto dall'art.17-bis del D.Lg.546/1992, trasmessa con Pec all'avvocato difensore della società Fondin Group srl, l'Ufficio Tributi ha comunicato che nessun elemento poteva ritenersi tale da giustificare l'accoglimento seppure parziale del ricorso – reclamo;
- nessuna censura di nullità può essere attribuita al provvedimento del dirigente che, con apposita nota (riportante il numero di protocollo generale del Comune e data certa), ha autorizzato specificamente all'utilizzo della firma a stampa il funzionario responsabile della TARSU, già comunque individuato con delibera di Giunta Comunale (pubblicata sul sito internet del Comune) riportata nella premessa dell'avviso di accertamento;
- l'Ente impositore si è limitato a notificare un avviso di accertamento per omesso pagamento, che è cosa ben diversa dall'avviso di accertamento per omessa/infedele dichiarazione di superficie;
- con l'avviso contestato nessuna nuova tassazione è stata effettuata rispetto a quanto già accertato negli anni precedenti.

Rilevato che la superficie degli immobili deriva da una dichiarazione del contribuente.

Ritenuto impugnativamente il ricorso.

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani società FONDIN GROUP s.r.l.;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il Dirigente della V Direzione Dr. Francesco Saverio Maniscalchi, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge.

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr. Fabio Randazzo

Il Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Fondin Group s.r.l. c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento TARES anno 2013, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi”**.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Fondin Group s.r.l. c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento TARES anno 2013, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”**

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità
visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Fondin Group s.r.l. c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento TARES anno 2013, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 30.03.2017

Il Dirigente

F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 31.03.2017

Il Dirigente

F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1215

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 05.04.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Teresa Risico

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 05.04.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.04.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 03.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 05.04.2017

F.to Lucchese Santino

ALESSANDRO DAGNINO
AVVOCATO CASSAZIONISTA
DOCENTE DI DIRITTO TRIBUTARIO
NELL'UNIVERSITÀ DELL'AQUILA
Via Quintino Sella, 77 - 90139 Palermo
tel. 091 309062 - fax 091 325428
e-mail: alessandro@dagnino.it
www.dagnino.it

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 28089 del 31 MAG 2016
Assegnata al Settore RIFIUTI
Il 31 MAG 2016 Il Segretario Generale

**ON. COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI TRAPANI**

**RICORSO
con preliminare
RECLAMO**

ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92;

- istanza di trattazione urgente;

- istanza di trattazione in pubblica udienza;



della **FONDIN GROUP s.r.l.**, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore* sig. Antonio Pipitone, con sede in Alcamo (TP), via Giovanni Amendola n. 24, c.f. 01532760814, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Alessandro Dagnino, c.f. DGN LSN 76B02 G273 S, fax 091 325428, indirizzo p.e.c. alessandro.dagnino@pec.dagnino.it, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di questi, in Palermo, via Quintino Sella n. 77, giusta procura in calce al presente atto,

CONTRO

il **Comune di Alcamo**, c.f. 80002630814, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Alcamo (TP), Piazza San Josè Maria Escrivà n. 1,

AVVERSO

l'«*Avviso di accertamento Tassa Rifiuti TARES*», n. provv. 2013/5453 del 23 febbraio 2016, notificato a mezzo del servizio postale il 29 marzo 2016, con il quale il Comune di Alcamo

chiedeva all'odierna ricorrente il pagamento della «Tassa rifiuti (TARES) anno 2013» per un ammontare complessivo di euro 9.635,00 (doc. n. 1).

IN FATTO

1. Con l'avviso di accertamento qui impugnato il Comune di Alcamo accertava a carico della Fondin Group s.r.l. «il mancato, parziale, tardivo pagamento della tassa rifiuti (TARES) anno 2013, nelle scadenze previste dall'art. 36 comma 1 del vigente Regolamento Comunale, relativamente ai locali e/o alle aree detenuti nel territorio comunale di Alcamo».

Conseguentemente l'ente impositore pretendeva il pagamento di complessi euro 9.635,00, così meglio specificati: euro 8.932 «totale comune», euro 268,00 «totale Provinciale 3%», euro 435,00 «totale stato».

Avverso l'avviso di accertamento *de quo* l'odierna ricorrente propone ricorso, opponendone l'illegittimità, irritualità ed infondatezza, in ogni sua parte e per tutti gli effetti, di rito e di merito, per i seguenti

MOTIVI

I.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, legge regione Sicilia 5 aprile 2011, n. 5 nonché dell'art. 18, legge regione Sicilia 26 giugno 2015 n. 11; conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, c. 162, legge n. 296 del 2006 e dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990: nullità dell'avviso di accertamento per mancata sottoscrizione

Fo:
c/o

R 
1:

L'avviso di accertamento impugnato è illegittimo per mancanza di valida sottoscrizione.

L'art. 1, comma 162, legge n. 296 del 2006 dispone che «*Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo*».

L'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 prevede che «*È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali*».

Nessun dubbio può sorgere sull'**essenzialità della firma** ai fini della validità dell'atto, come ha avuto modo di affermare, costantemente, la giurisprudenza amministrativa, per la quale «*In base alla teoria degli atti amministrativi, e più in generale alla teoria degli atti giuridici anche privati, la sottoscrizione dell'atto costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire la provenienza e l'attribuzione dell'atto, è da considerare vizio insanabile. Non si tratta, invero, di un vizio di legittimità – vale a dire di ipotesi concernenti elementi essenziali, che siano presenti ma, tuttavia, si rivelino difettosi o viziati – ma di un difetto radicale, dato dalla assoluta mancanza di un elemento essenziale, tale da comportare la nullità dell'atto medesimo (Tar Venezia, Sez. II, 13 novembre 2009, n. 2883)*» (cfr., tra le tante, sentenza del T.A.R. Puglia, Sez. I, n. 825 del 2011).

Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato non reca alcuna sottoscrizione autografa del funzionario responsabile del tributo.

A pag. 4 dell'atto impositivo *de quo* è riportata soltanto l'indicazione a stampa del «funzionario responsabile TARES» rag. Giovanni Dara, accompagnata dalla dicitura «firmato ai sensi dell'art. 2 [rectius art. 1] c. 87 della legge 28/22/2995 [rectius, legge 28/12/1995], n. 549».

Pur prescindendo dagli evidenti errori materiali individuati nella richiamata indicazione, al fine di stabilire la legittimità dell'atto impositivo impugnato, si ritiene essenziale verificare che l'ente locale abbia rispettato:

(i) anzitutto, l'art. 1, comma 87, legge n. 549/1995, avente ad oggetto «*misure di razionalizzazione della finanza pubblica*», il quale prevede che «**La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale**»;

(ii) nonché l'art. 12 (rubricato «Trasparenza e pubblicità degli atti») della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 (recante «*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche*») che, al comma 3, dispone: «**Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono**

Fo)
c/o

R 
15

pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati»;

(iii) e, infine, l'art. 18, legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22 a norma del quale «**è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia [...] In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo**».

Le prima delle disposizioni appena trascritte, consente, in altri termini, la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, a condizione che il funzionario venga a ciò espressamente autorizzato in forza di specifico determinazione dirigenziale. ?

Determinazione quest'ultima, che, al pari di ogni atto amministrativo e/o di ogni altra determinazione sindacale e dirigenziale, deve essere pubblicata, in conformità alle disposizioni normative sub (ii) e (iii), sul sito internet dell'Ente, a pena di invalidità.

Nel caso di specie, il rag. Giovanni Dara è stato autorizzato, con disposizione prot. 4739 del 4 marzo 2015, a firma del dirigente di settore dr. Sebastiano Luppino, a sostituire la firma autografa, su atti di liquidazione e accertamenti, con l'indicazione del proprio

Fo
c/o

nominativo a stampa, accompagnata dalla dicitura «firmato ai sensi dell'art. 1 e c. 87 della legge 28/12/1995 n. 549» (doc. n. 2). Tuttavia, da verifica effettuata sull'albo pretorio *on line* (consultabile all'indirizzo «www.comune.alcamo.tp.it/atti-pubblicati.html») la disposizione dirigenziale in questione non risulta essere stata mai pubblicata nel sito ufficiale dell'ente locale e ciò in violazione del citato art. 12, legge regione Sicilia 5 aprile 2011, n. 5.

Né, tantomeno, la disposizione dirigenziale *de qua* risulta essere stata pubblicata «*per estratto*» sul sito internet, in violazione delle disposizioni di cui al già citato art. 18, legge regione Sicilia 16 dicembre 2008 n. 22.

Tali omissioni comportano, inevitabilmente, l'invalidità del provvedimento dirigenziale in forza del quale il rag. Dara è stato autorizzato a sostituire, nell'avviso di accertamento impugnato, la firma autografa con l'indicazione a stampa del proprio nominativo. Per effetto dell'invalidità di tale provvedimento, non può ritenersi soddisfatto il requisito imposto dal secondo alinea del richiamato art. 1, comma 87, legge 549/1995.

In tema di validità dell'atto impositivo prodotto da sistemi informativi automatizzati, in cui la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, la **Suprema Corte** ha chiarito che solo con il provvedimento dirigenziale *de quo*, validamente adottato, risulta soddisfatta «*l'esigenza, presidiata dal secondo alinea della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87, di mettere il contribuente in*



condizione di verificare [...] se il nominativo indicato a stampa in calce all'atto impositivo [...] corrisponda a quello della persona fisica concretamente investita» della emanazione degli atti impositivi (cfr. **Cass. civ., sez. trib., n. 9627 del 2012**).

In conclusione, non potendosi ritenere soddisfatti – in ragione di quanto sopra osservato – il requisito essenziale richiesto dalla legge per la sostituzione della firma autografa mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo per mancanza di valida sottoscrizione e deve, pertanto, essere annullato.

pag 4,5

II.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, c. 162, legge n. 296 del 2006: difetto di motivazione

La norma citata in rubrica stabilisce, con riguardo agli atti impositivi emessi dagli enti locali, che «*Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati*».

In altri termini l'ente impositore deve spiegare per quale ragione la fattispecie che pretende di tassare sia sussumibile nel presupposto di imposta.

Quindi in materia di TARES, il Comune ha l'onere di chiarire se il contribuente viene tassato in quanto detentore o in quanto occupante i locali e/o l'area che si intende assoggettare al prelievo (sono questi, infatti, i presupposti oggettivi di

applicazione del tributo previsti dall'art. 14, d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge 214 del 2011) e deve spiegare, salvo che questo sia di immediata evidenza per quale ragione l'area sia ricondotta a una determinata categoria tariffaria.

Nel caso di specie, gli elementi richiamati sono del tutto carenti.

In primo luogo, nell'atto impositivo non vi è alcuna indicazione in merito alla **qualificazione del presupposto oggettivo del tributo** e, segnatamente, non è dato sapere se il Comune intenda tassare per «occupazione» o per «detenzione» delle aree in questione, non essendo di certo sufficiente la generica indicazione *«Il presupposto di tassazione oggetto del presente avviso di accertamento è rinvenibile nell'occupazione o detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio Comunale»* (cfr. pag. 1 dell'atto impugnato), poiché trattasi di formula standardizzata, non idonea a specificare il presupposto impositivo.

In secondo luogo, l'avviso impugnato appare del tutto carente, sul piano della motivazione, anche con riferimento alla categoria tariffaria applicata e alla superficie assoggettata a tassazione.

Infatti non è dato comprendere, dall'atto, in base a quali documenti o all'esito di quale istruttoria si sia pervenuti alla formulazione della pretesa nei confronti dell'odierna ricorrente.

La grave carenza di motivazione, come sopra descritta, non consente alla società contribuente di comprendere le ragioni della pretesa impositiva sia sul piano qualitativo che su quello

Fo
c/o

R
1

quantitativo e, pertanto, lede in modo serio ed effettivo il diritto costituzionale di difesa in giudizio.

E ciò è ancor più grave, nel caso di specie, poiché le violazioni avvengono con riferimento ad un tributo come la TARES, nel quale la legge non prevede un tetto massimo all'imposizione,

in quanto

consentendo agli enti locali di elevare la misura del prelievo fino a coprire i costi del servizio di raccolta dei rifiuti (cfr. art. 14, c. 11, d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge 214 del 2011) che a sua volta non è fissato dalla legge ma dipende da decisioni degli organi di governo dell'Ente locale, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale.

È evidente che un tributo così concepito, fermi restando i dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di riserva di legge, ex art. 23 Cost., può essere applicato soltanto sulla base di atti e procedimenti estremamente rispettosi dell'obbligo di motivazione.

Illegittimo
per violazione
del principio di riserva di legge
e dell'obbligo di motivazione

Se così non fosse, infatti, i Comuni potrebbero pretendere il pagamento di qualsiasi somma lasciando il cittadino del tutto disarmato di fronte al potere amministrativo.

In tal senso è orientata la unanime giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *«L'ente impositore ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni – intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria – dell'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al debitore un non eccessivamente difficoltoso*

✓

esercizio del diritto di difesa» (cfr., tra le molte, Cass. n. 15638/2004; n. 18306/2004; n. 2819/2005).

È appena il caso di rilevare, altresì, che i denunciati difetti di motivazione non possono essere sanati in corso di causa, né rileva la circostanza che i contribuenti abbiano eventualmente potuto, comunque, individuare le ragioni della pretesa fiscale.

Giova, infine, osservare che sull'argomento si è recentemente pronunciata la Suprema Corte la quale ha chiarito, esplicitamente, che la **motivazione dei provvedimenti di imposizione non è "strumentale" a garantire il diritto di difesa (provocatio ad opponendum) del contribuente ma è requisito imprescindibile di validità formale e sostanziale dei provvedimenti medesimi.**

In particolare, la Corte di Cassazione ha espressamente statuito che *«pur se spesso riproposta dalla giurisprudenza di questa Corte, non può condividersi la tesi della natura meramente processuale della motivazione dell'avviso di accertamento. [...] Deve invece rilevarsi che gli artt. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (in tema di atti dell'amministrazione finanziaria; il quale richiama l'art. 3 della legge n. 241 del 1990) e (per gli avvisi di accertamento delle imposte dirette) 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, dispongono che l'amministrazione finanziaria è obbligata ad indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione».*

Fo
c/o

R 
1

Sulla base delle su esposte premesse, la Suprema Corte ha affermato che «*la motivazione attiene alla sostanza e non alla forma dell'atto tributario e, pertanto, non è riconducibile ad una mera provocatio ad opponendum, ma integra un elemento essenziale dell'atto suddetto*» (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 20251 del 9 ottobre 2015, doc. n. 3).

Per i motivi fin qui esposti, si chiede che l'atto impugnato venga annullato per i vizi formali ora considerati.

III.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, c. 162, legge n. 296 del 2006: violazione del divieto di motivazione per relationem

Il secondo periodo del comma citato in rubrica stabilisce, con riguardo agli atti impositivi emessi dagli enti locali, che «*se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale*».

Ebbene, nell'atto impugnato si legge che la tariffa per l'anno 2013 applicata dal Comune sarebbe stata determinata con «*la Delibera del C.C. n. 149 del 21/11/2013*» (cfr. p. 1 avviso impugnato).

Si tratta di atto posto a fondamento dell'accertamento impugnato, che ne integra la motivazione, il quale tuttavia non è conosciuto dalla contribuente, non è allegato al provvedimento impositivo, né sono indicati gli estremi dell'eventuale pubblicazione nell'albo pretorio, con l'effetto di rendere estremamente difficoltoso, per il

contribuente, la comprensione delle ragioni della pretesa, anche per questo profilo.

La nullità degli atti impositivi in materia di tributi locali, in casi simili, è stata espressamente sancita dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la **Suprema Corte, con sentenza n. 20535 del 2010** (doc. n. 4) ha confermato la decisione con la quale la C.t.r. aveva accolto le ragioni del contribuente, annullando per difetto di motivazione un avviso di accertamento in materia di ICI nel quale, **come nel caso di specie**, l'Amministrazione locale faceva rinvio, *per relationem*, ad atti ad efficacia generale, che non erano però stati allegati all'atto impositivo e dei quali non veniva riprodotto il contenuto essenziale, né gli estremi di pubblicazione.

Nello stesso senso è il principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 11722 del 2010**, con la quale è stato ritenuto che l'atto impositivo (nella specie si trattava di cartella esattoriale con funzione im-po-esattiva) deve contenere *«gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto*

Fo
c/o

R 
1

richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215)».

*

Istanza di trattazione urgente

Si chiede la **trattazione urgente del merito del ricorso**, sussistendo uno dei presupposti di cui all'art. 30, c. 2, d.lgs. 546 del 1992 (controversia proposta da una società con personalità giuridica).

*

Tanto premesso e con riserva di produrre ulteriori documenti e memorie, nonché di sollevare ulteriori eccezioni, opposizioni e repliche, si chiede che

VOGLIA L'ON. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

rejectis adversis, in accoglimento del presente ricorso,
in via principale, in accoglimento di uno o più dei motivi di ricorso che parranno fondati, annullare l'atto impugnato e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente;

in via subordinata, ridurre la pretesa impositiva determinandola nella minor somma che parrà di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Si chiede che il presente ricorso venga trattato in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 546 del 1992.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro 9.635,00.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione i documenti citati nel presente ricorso e meglio specificati nell'indice contenuto nel fascicolo di parte che verrà depositato.

Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione, anche in dipendenza del comportamento processuale di Controparte.

*

In via preliminare rispetto alle precedenti domande, **FONDIN GROUP s.r.l.**, come sopra rappresentata e difesa, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati, propone

ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92

affinché il Comune di Alcamo accolga in via amministrativa le domande medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92.

Comunica la disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento di reclamo e di mediazione, si confermano i recapiti già indicati in epigrafe.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro 9.635,00.

Salvi ogni altro diritto, azione e ragione.

Si allegano i seguenti documenti, ad eccezione della

Fo
o/o


R 
1:

giurisprudenza citata in ricorso, non costituente produzione documentale; i predetti allegati saranno depositati, insieme agli altri citati nell'elenco, in occasione dell'eventuale costituzione in giudizio:

- 1) copia avviso di accertamento n. provv. 2013/5453 del 23 febbraio 2016;
- 2) copia disposizione prot. 4739 del 4 marzo 2015;
- 3) copia sentenza n. 20251 del 9 ottobre 2015 della Corte di Cassazione;
- 4) copia sentenza n. 20535 del 2010 della Corte di Cassazione.

Palermo, 27 maggio 2016


(avv. prof. Alessandro Dagnino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Dagnino', written over the typed name.

PROCURA ALLE LITI


Il sottoscritto Antonio Pipitone, n.q. di amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore* della Fondin Group s.r.l., p. iva 01532760814, con sede in Alcamo (TP), via Amendola n. 24, nomina a rappresentare e difendere la predetta società, in ogni stato e grado del presente giudizio, l'avv. prof. Alessandro Dagnino, del Foro di Palermo, al quale conferisce ogni più ampio potere, ivi compresi quelli di farsi sostituire, conciliare, transigere, rinunciare agli atti, riscuotere somme e rilasciare quietanze, chiamare terzi in giudizio. Elegge domicilio presso lo studio del predetto procuratore in Palermo, via Quintino Sella n. 77. Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali forniti ai fini del presente giudizio e presta il consenso al trattamento degli stessi.

(sig. Antonio Pipitone, n.q.)



Verà la superiore firma

(avv. prof. Alessandro Dagnino)



FONDIN GROUP SRL
c/o ALESSANDRO DAGNINO
AVVOCATO CASSAZIONISTA
DOCENTE DI DIRITTO TRIBUTARIO
NELL'UNIVERSITÀ DELL'AQUILA
Via Quintino Sella, 77 - 90139 Palermo
tel. 091 309062 - tel/fax 091 325428
e-mail: studio@dagnino.it
www.dagnino.it



staraccomandata

€ 7,65

comandata da - 91011



90138 PALERMO 15 (PA)

Posteitaliane



59.03.2019 14.22

COMUNE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI -
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
PIAZZA SAN JOSE' MARIA ESCRIVA N. 1
91011 ALCAMO (TP)